



# COMUNE DI BUSCA



[www.comune.busca.cn.it](http://www.comune.busca.cn.it)

Via Cavour 28 - 12022 (CAP)

tel. 0171-948610 Fax: 0171-948646

comune.busca.cn.@cert.legalmail.it ; sportellotares@comune.busca.cn.it;

## Avviso Scadenza tributo raccolta rifiuti TARES - ex TIA.

Come previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con decorrenza dal 1 gennaio 2013.

Con Delibera del Consiglio Comunale N. 12 del 5/06/2013 è stato approvato il regolamento comunale che istituisce la TARES dal 1.1.2013, e che sostituisce la TIA/2, in vigore nell'anno precedente.

Con Delibera del Consiglio Comunale N. 13 del 5/06/2013 sono state definite per l'anno 2013, come prevede il regolamento ed in deroga alla norma di legge, le scadenze per il pagamento del tributo:

il versamento a titolo di acconto, commisurato alle tariffe TIA 2012, sarà nella misura complessiva del 90% del dovuto per l'anno 2012, - Dovrà essere effettuato in due rate scadenti il 15 luglio ed il 30 settembre 2013. In alternativa potrà essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (15 luglio 2013).

Il pagamento in acconto sarà richiesto mediante l'emissione di avvisi bonari e potrà essere effettuato mediante **bollettino di conto corrente postale N. 1013351349 intestato al Comune di Busca**, che verrà recapitato precompilato all'indirizzo di residenza.

L'importo del bollettino da versare, con la suddetta modalità, comprenderà la maggiorazione del 5% dovuta per la quota provinciale, che verrà riversata dal Comune alla Provincia.

La terza rata di versamento, avente scadenza il 30 novembre 2013 (da corrispondersi anche in ipotesi di pagamento dell'acconto in unica soluzione), sarà effettuata a titolo di conguaglio con l'applicazione delle "tariffe" TARES, fatte salve ulteriori modifiche legislative. Con il conguaglio sarà corrisposta la maggiorazione per servizi indivisibili, prevista nella misura dello 0,30 per mq a favore dello Stato. Si provvederà in seguito, per quanto sopra detto, ad inviare una nuova comunicazione di dettaglio, per quantificare gli importi da versare e le modalità di pagamento.

L'eventuale credito per le utenze attive, in linea di massima, sarà compensato con l'imposta dovuta per l'anno successivo.

F.to il Responsabile della TARES